



# ASSOCIAZIONE VALORE UOMO

Per la tutela dei diritti umani e per lo studio del danno alla persona  
NAPOLI

Segreteria: ROMA - Via Catone, 15 - 00192 - Tel./Fax 0639741668  
[www.valoreuomo.it](http://www.valoreuomo.it) e-mail: [info@valoreuomo.it](mailto:info@valoreuomo.it)

---

Roma, 7 aprile 2020

**Ill.mo Sig. Presidente ONB  
Ordine Nazionale Biologi  
Dott. Vincenzo D'Anna**

**Ill.ma Sig.ra Presidente F.N.C.F.  
Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici  
Dott.ssa Nausicaa Orlandi**

**Ill.mo Sig. Presidente ANPRI  
Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca  
Dott. Giovanni Gullà**

**Esigenze di tutela del personale medico e delle professioni sanitarie e della ricerca impegnati nella diagnosi e nella cura dei pazienti affetti da COVID-19 e regolamentazione delle ipotesi di responsabilità civile, penale e amministrativo-erariale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private per gli eventi avversi occorsi nel periodo FASE 1 dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Ill.mi Signori,

Vi scrivo, innanzitutto da Cittadino, e poi da professionista e da Presidente dell'Associazione Valore Uomo, per esternarVi un sentimento che, sono certo, rappresenti il sentire comune di un Paese intero:

## **GRAZIE**

per quanto state facendo ogni giorno ed ogni notte da ormai oltre 1 mese per la Salute di noi tutti, anzi, per la salvaguardia di questo Paese, che altrimenti, senza il Vs. sacrificio, talvolta purtroppo anche estremo, non avrebbe alcuna speranza di poter risorgere in un futuro che si spera prossimo.

**I veri Eroi** stano dimostrando di esserlo coloro che espongono la loro salute, a cui purtroppo talvolta si somma la compromissione del benessere psico-fisico dei propri cari, per le

esigenze di salvezza e di tutela della collettività. E Voi lo state facendo, quindi **ONORE A VOI!!!**

E' nota la sequela degli eventi che ha condotto all'attuale stato socio-sanitario in cui si trova il Paese tutto. Non si contano i decessi di pazienti, ai quali, se ne aggiungono, purtroppo, anche tanti di operatori sanitari protesi, ormai, da oltre 1 mese, nell'arduo compito di reggere la più dolorosa e strenua battaglia che la Società Civile post-industriale abbia mai combattuto sul piano sanitario.

In questo contesto, si è concordi nel ritenere necessario che le Professioni intellettuali, e più segnatamente quelle afferenti alle Scienze Giuridico-Forensi, apportino il proprio contributo costruttivo al dibattito per la soluzione delle problematiche sociali, evidenziando che, oggi, ancor più di ieri, si rende necessario costruire dei sistemi di riferimento per il nuovo che verrà, nei quali esse saranno imprescindibili per il ruolo sociale che svolgono nel garantire la mediazione interpretativa ed attuativa tra i provvedimenti del Sistema coordinato Governo/Regioni -mai come in questo momento emessi sulla spinta dell'urgenza e sull'onda emozionale di episodi drammatici- e i destinatari delle medesime.

L'eccezionale gravità della situazione sanitaria occorsa rende quindi doverosa una immediata riflessione sulle novità legislative che si vorrebbero introdurre mediante il sistema della decretazione d'urgenza, seppur differita in sede di conversione del D.L. 18/2020.

L'emendamento in discussione al Senato, sarebbe il seguente:

*“Limitazioni alla responsabilità civile, penale e amministrativo-erariale delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie”*

*Durante il periodo dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed eventuali successive modifiche o proroghe, o in dipendenza della stessa emergenza, la responsabilità civile, penale e amministrativo-erariale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, è limitata alle sole ipotesi di condotte dolose, in deroga ad ogni altra disposizione vigente ed in ragione dello straordinario periodo di emergenza e di impegno eccezionale cui sono chiamati i sanitari.*

Nelle more, sembrerebbe che il Governo abbia già proposto di estendere l'obbligo risarcitorio civilistico anche alle fattispecie di danno derivanti da condotte connotate da colpa grave.

L'emendamento -che è in discussione al Senato nella apposita Commissione referente, con una metodica diversa da quella che si suole seguire nelle conversioni dei D.L., ove si inizia sempre dalla Camera dei Deputati- si propone, evidentemente, l'obiettivo di assicurare agli

operatori sanitari quella necessaria serenità psicologica che deriva dalla consapevolezza che, in ragione delle difficoltà in cui stanno operando per tutelare la Salute dei Cittadini, circa eventuali errori **colposi** commessi, vi sarà ampia indulgenza con esonero da responsabilità, civile e penale. Tuttavia, non si può non rilevare che il rimedio sembra essere peggiore del male che si vorrebbe evitare.

Appare fin troppo chiaro, infatti, che, pur volendo procedere con una legislazione d'urgenza in un settore tanto delicato, bisogna comunque evitare che i desumibili obiettivi che essa si propone confliggano tra loro, per essere fortemente incompatibili, come è invece avvenuto.

Infatti, abbiamo già evidenziato al Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte ed agli Organi Legislativi che l'attuale formulazione avrebbe come **INSOPPORTABILE ED INTOLLERABILE** conseguenza -aldilà di palesi, insanabili profili di incostituzionalità per l'enorme vuoto di tutela risarcitoria di diritti Umani Inviolabili che essa crea e sui quali si abbatterebbe certamente la scure della Consulta- quella di sacrificare anche il diritto alla tutela della salute di coloro che operano in prima linea, cioè **MEDICI e PERSONALE SANITARIO** tutto, che sarebbero, invece, quelli che la norma vorrebbe e dovrebbe andare a tutelare. **Noi aggiungeremmo anche quello impegnato nella Ricerca**, esposto alla pari di chi è in prima linea.

Affrancare da responsabilità le strutture sanitarie pubbliche e private, significa mortificare anche la memoria dei tanti operatori sanitari caduti impedendo alle loro Famiglie di ottenere Giustizia ed un risarcimento che, seppur per equivalente, darebbe ristoro alle loro vite segnate per sempre. Invero, anche loro (*rectius*, le loro Famiglie), verrebbero travolti da una previsione normativa così indiscriminata che determinerebbe un ulteriore inaccettabile VUOTO di TUTELA, ove si consideri che il personale di tutto il Comparto Sanitario, in questi drammatici momenti, è spesso deceduto a seguito delle inefficienze, anche solo organizzative, del Sistema che non si è preoccupato, per tempo, di proteggere loro, che stanno combattendo una GUERRA, non dissimile da quella che si combatte con le armi atte ad offendere, fatta di sacrificio ed abnegazione.

**Ed alcuni operatori sanitari o della ricerca, solo convenzionati o addirittura precari o volontari, non hanno alcuna guarentigia o sistema assicurativo-previdenziale, che tuteli loro e le loro Famiglie. Ma anche quelli che invece godono di quella tutela si vedrebbero privati -nonostante abbiano fatto fino in fondo, fino cioè al sacrificio estremo, il loro dovere- del giusto ristoro seppur per equivalente.**

Peraltro, siffatta normativa, emanata mentre la GUERRA è tutt'altro che finita, potrebbe avere, invece, l'effetto opposto a quello che la norma si prefiggeva.

Ebbene, alla luce di questa situazione, si ritiene che, rispetto alla posizione del Personale medico e delle professioni sanitarie e della ricerca, non sia necessario ricorrere ad altre e nuove leggi; è sufficiente, infatti, estendere ad essi i principi già affermati in oltre un trentennio di giurisprudenza e di legislazione d'avanguardia nell'affermazione e nella tutela di quel coacervo di diritti Umani e inviolabili che compongono il Valore Uomo, per dare vita a quel tanto auspicato nuovo *Umanesimo* che potrebbe trovare il suo autentico battesimo proprio nel momento più tragico della storia Repubblicana.

La soluzione va ricercata nella legge **“sull'elargizione per le vittime del dovere”** o in quella **“sull'indennizzo per il contagio da emotrasfusioni, da vaccinazioni ed emoderivati”** o in quella sul **“danno biologico del lavoratore”** introdotto con la riforma del Testo Unico INAIL del 2000.

In questo coacervo di norme si inseriscono le sentenze della Corte Costituzionale aventi n. 307/1990, 485/1991, 37/1994, 350/1997 e 476/2002.

Senza ombra di dubbio la soluzione che si lascia preferire è quella di ritenere gli operatori sanitari, che siano stati vittime dell'epidemia da COVID-19, assimilabili o comunque equiparabili alle cd “Vittime del Dovere” estendendo loro i benefici di cui alla corrispondente legge, prevedendo, per quelli già destinatari di una tutela previdenziale-assicurativa, la corresponsione della sola elargizione *una tantum* che, allo stato, ammonta ad € **200.000,00** e, per quelli che invece ne sono privi per essere convenzionati o precari o volontari o altro, la corresponsione sia dell'elargizione *una tantum* medesima che dell'assegno vitalizio che al momento assomma ad € **1.033,00** mensili, fatto salvo per ognuno, naturalmente, il diritto al risarcimento integrale qualora l'evento di danno sia riconducibile a un illecito.

Ma è possibile anche ritenere sussistenti i presupposti per la concessione dei benefici di cui alla legge 210/92 ove si consideri che tale norma, così come modificata dalla Consulta con la citata pronuncia n. 476/2002, aveva già esteso i benefici integrali in essa previsti agli operatori sanitari che si fossero ammalati di HIV o epatopatie virali per essere entrati in contatto con pazienti o con altre fonti di contagio. Allo stato la somma corrisposta a titolo d'indennizzo *una tantum* assomma ad € **150.000,00**, cifra che potrebbe essere raddoppiata per coloro che non siano destinatari di altra tutela previdenziale/assicurativa.

O, infine, potrebbe essere estesa la tutela INAIL anche ai soggetti non assicurati.

Ma, quale che sia la strada che si voglia perseguire, appare chiaro che, onde non commettere una delle più grandi ingiustizie della storia del nostro Ordinamento, bisogna tenere sempre presente il

fondamentale principio di Solidarietà Sociale enunciato dalla citata pronunzia n. 307/1990 della nostra Corte Costituzionale a proposito dei danni collaterali da vaccinazione obbligatoria antipolio:

**NON È LECITO RICHIEDERE CHE UN SINGOLO CITTADINO ESPONGA A RISCHIO LA PROPRIA SALUTE PER UN INTERESSE COLLETTIVO SENZA CHE LA COLLETTIVITÀ STESSA SIA DISPOSTA A CONDIVIDERE IL PESO DELLE EVENTUALI CONSEGUENZE NEGATIVE.**

Il dettato normativo, quindi, potrebbe essere il seguente:

*Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19*

Art.13 *ter*. Speciali elargizioni in favore del personale medico e delle professioni sanitarie e della ricerca impegnati nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura dei pazienti affetti da COVID-19 **Al personale medico, a quello delle professioni sanitarie ed a quello della ricerca, la cui salute sia stata compromessa in ragione dell'attività espletata per la diagnosi e la cura dei pazienti affetti da COVID-19, si intendono estese le disposizioni concernenti le speciali elargizioni previste dalla Legge n. 466 del 13.8.80 per le vittime del dovere di cui alla Legge n. 629 del 27.10.73, limitatamente a quella *una tantum* per coloro che sono già destinatari di altra tutela previdenziale/assicurativa e estesa anche all'assegno vitalizio per coloro che non lo sono, fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni patiti qualora l'evento lesivo sia riconducibile a un illecito.**

*Oppure*

Art.13 *ter*. Speciali elargizioni in favore del personale medico e delle professioni sanitarie e della ricerca impegnati nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura dei pazienti affetti da COVID-19 **Al personale medico, a quello delle professioni sanitarie ed a quello della ricerca, la cui salute sia stata compromessa in ragione dell'attività espletata per la diagnosi e la cura dei pazienti affetti da COVID-19, si intendono estese le disposizioni concernenti le speciali elargizioni previste dalla Legge n. 210 del 25.2.92 sull'indennizzo per il contagio da emotrasfusioni, da vaccinazioni ed emoderivati, da corrisponderi in misura raddoppiata per coloro che non sono destinatari di altra tutela previdenziale/assicurativa, fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni patiti qualora l'evento lesivo sia riconducibile a un illecito.**

\*\*\*\*\*

**Ove riteneste necessaria, o anche solo utile, una più stretta collaborazione al fine di ottenere il miglior risultato, siamo a Vs. completa disposizione.  
Con stima e con grande rispetto.**

**Il Presidente  
Avv. Giuseppe Mazzucchiello**

